

Bruxelles, 27 febbraio 2026
(OR. en)

6854/26

MIGR 61
JAI 263
ASIM 15
SOC 120
EMPL 51
EDUC 67

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 462 final
Oggetto:	RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 29.1.2026 Attrarre talenti per favorire l'innovazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 462 final.

All.: C(2026) 462 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.1.2026
C(2026) 462 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29.1.2026

Attirare talenti per favorire l'innovazione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29.1.2026

Attirare talenti per favorire l'innovazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:

- (1) Attirare e trattenere cittadini di paesi terzi con competenze specialistiche o un forte potenziale di innovazione, compresi ricercatori, studenti e laureati in tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), lavoratori con elevate qualifiche e competenze, fondatori di start-up e imprenditori innovativi, è essenziale per mantenere la crescita economica, la competitività e la leadership tecnologica dell'Unione.
- (2) Attirare talenti per l'innovazione è particolarmente importante in settori chiave per la competitività e l'autonomia strategica dell'Unione, tra cui quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'innovazione deep tech e di frontiera come l'intelligenza artificiale ("IA"), della quantistica e dei semiconduttori, dei mondi virtuali, delle tecnologie pulite e rinnovabili (compresa la tecnologia nucleare), della biotecnologia (comprese le applicazioni sanitarie e bioeconomiche), dell'industria manifatturiera avanzata e dei materiali avanzati e della cibersecurity.
- (3) Le persistenti carenze di manodopera e di competenze nei settori ad alta intensità di innovazione indeboliscono la capacità dell'Unione di conseguire i suoi obiettivi. Tali carenze sono quasi raddoppiate dal 2015 e si prevede che persisteranno: si prevede che oltre la metà dei nuovi posti di lavoro che saranno creati entro il 2035 richiedano profili altamente qualificati. I divari di genere contribuiscono a tali carenze, in particolare per quanto riguarda la forza lavoro nei settori della scienza e dell'ingegneria e nel settore delle imprese. Le carenze riflettono anche gli ostacoli al pieno sfruttamento delle competenze di cittadini di paesi terzi che già soggiornano nell'Unione, comprese le sfide relative al riconoscimento delle qualifiche e all'accesso limitato a un'occupazione che corrisponda ai loro profili. Le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up sono colpite in modo sproporzionato da tali carenze e incontrano difficoltà nell'attirare i talenti necessari per espandersi e competere a livello mondiale¹.
- (4) Rimane essenziale mobilitare il potenziale della forza lavoro dell'Unione. Tuttavia occorre anche attirare persone qualificate e innovative da paesi terzi per garantire un bacino di talenti sostenibile che rafforzi la competitività dell'Unione e permetta di progredire nella realizzazione delle sue priorità strategiche. In un contesto globale sempre più incerto, l'apertura dell'Unione, il suo rispetto dei diritti fondamentali, la sua libertà accademica e le sue forti istituzioni democratiche sono fattori decisivi per attirare persone di talento e innovative alla ricerca di un ambiente stabile e aperto in cui vivere, lavorare e creare liberamente.

¹ "Employment and Social Developments in Europe 2024 – Addressing Labour and Skills Shortages for Europe's Green and Digital Future", Commissione europea, 2024.

- (5) Il patto sulla migrazione e l'asilo² ribadisce l'importanza di attirare competenze e talenti nell'Unione. Negli ultimi anni la Commissione ha presentato una serie di misure legislative, operative e orientate al futuro, tra cui una proposta volta a istituire un bacino di talenti dell'UE³ per favorire le assunzioni internazionali e l'istituzione di partenariati volti ad attirare talenti per promuovere quadri di cooperazione strutturata con i paesi partner.
- (6) L'efficace attuazione delle misure volte ad attirare talenti dovrebbe essere sostenuta dalla cooperazione con i paesi partner, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei documenti, la gestione dell'identità e lo scambio di informazioni, anche al fine di evitare possibili problemi di "fuga dei cervelli". Tale cooperazione dovrebbe mirare a rafforzare la fiducia reciproca, contribuire all'integrità delle procedure di ammissione e integrare partenariati più ampi dell'UE, compresi i partenariati volti ad attirare talenti e l'impegno nel contesto dell'allargamento e del vicinato. In questo contesto il patto per il Mediterraneo⁴ rafforza l'importanza della mobilità dei talenti per costruire partenariati globali, anche promuovendo l'istruzione superiore, promuovendo la mobilità degli studenti e proponendo la creazione di un'università mediterranea.
- (7) L'Unione delle competenze⁵ ha delineato i principali risultati a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale con l'obiettivo di attirare e trattenere competenze da paesi terzi per far fronte alle carenze e sviluppare i talenti nell'Unione. Ha inoltre sottolineato l'importanza di sostenere l'integrazione e la vita familiare per attirare e trattenere lavoratori e ricercatori qualificati, compresa la necessità di sviluppare carriere di ricerca attraenti, promosse dalla Carta europea dei ricercatori.
- (8) L'obiettivo dell'Unione delle competenze è portare almeno a 350 000 entro il 2030 il numero annuo di studenti provenienti da paesi terzi che arrivano nell'UE per studiare e conseguire un diploma a livello terziario. Il programma Erasmus+ è un fattore abilitante importante dell'Unione delle competenze, anche attraverso iniziative faro quali Erasmus Mundus, le alleanze delle università europee e il futuro diploma/marchio europeo congiunto.
- (9) Anche l'imminente strategia per l'istruzione e la formazione professionale (IFP), annunciata nell'Unione delle competenze, contribuirà ad attirare studenti e laureati, che possono sostenere l'innovazione dell'Unione.
- (10) L'iniziativa *Scegliere l'Europa per la scienza*⁶ promuove l'Europa come destinazione di eccellenza per studenti, ricercatori e professionisti internazionali e la strategia dell'UE per le start-up e le scale-up⁷ mira a rendere l'Europa il posto migliore al mondo per avviare e far crescere imprese globali centrate sulle tecnologie, anche nel settore deep tech. Tali iniziative, insieme al piano d'azione per il continente dell'IA⁸, sottolineano l'importanza strategica dei settori delle tecnologie deep tech, dell'IA, delle tecnologie pulite, sanitario e digitale per la competitività e la sovranità dell'Europa, nonché la necessità di garantire che l'UE possa attirare professionisti qualificati che guidino tali settori. Le azioni Marie Skłodowska-Curie sono uno strumento fondamentale per attirare e trattenere talenti internazionali in Europa, sostenendo la

² COM(2020) 609 final.

³ COM(2023) 716 final.

⁴ JOIN(2025) 26 final.

⁵ COM(2025) 90 final.

⁶ <https://euraxess.ec.europa.eu/jobs#choose-europe-for-science-new>.

⁷ COM(2025) 270 final.

⁸ COM(2025) 165 final.

formazione e lo sviluppo della carriera di ricercatori da tutto il mondo, in tutte le fasi della loro carriera. Infine, l'iniziativa "Blue Carpet" dell'UE, avviata dalla strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, favorirà l'attrazione e il trattenimento di talenti altamente qualificati e diversificati, concentrandosi sull'educazione all'imprenditorialità, sui profili fiscali delle stock option conferite ai dipendenti e sull'occupazione transfrontaliera.

- (11) La Commissione offre sostegno tramite iniziative in corso e pianificate volte a migliorare la capacità dell'UE di attirare i talenti, in particolare le azioni connesse a "Scegliere l'Europa" per la ricerca e innovazione. Queste iniziative comprenderanno anche opportunità di finanziamento e attività di comunicazione finalizzate a informare le persone di talento sulle possibilità di assunzione in organizzazioni di ricerca dell'UE.
- (12) L'imminente atto europeo sull'innovazione mira ad aumentare e accelerare la diffusione dell'innovazione e a migliorare il contesto normativo per le imprese innovative, comprese le start-up e le scale-up. Una proposta della Commissione relativa a un atto legislativo sullo spazio europeo della ricerca (SER) rafforzerà inoltre gli investimenti in ricerca e sviluppo, allineerà le priorità di investimento dell'Unione e nazionali e sosterrà la mobilità dei ricercatori verso l'Unione e al suo interno. Il piano d'azione della Commissione per le donne nella ricerca, nell'innovazione e nelle start-up farà fronte ai persistenti divari di genere che limitano la piena mobilitazione dei talenti e del potenziale di innovazione nel tentativo di rendere l'UE il posto più ambito al mondo per le donne in questi settori entro il 2030.
- (13) Attirare talenti internazionali per l'innovazione e la competitività è inoltre uno degli obiettivi chiave della strategia dell'UE in materia di politica dei visti⁹, che definisce un quadro per una politica dei visti che promuova gli interessi a lungo termine dell'Europa, rafforzando la sicurezza in tutto lo spazio Schengen, promuovendo la prosperità e la competitività dell'UE e proiettando la posizione e la resilienza dell'Europa sulla scena mondiale.
- (14) È opportuno che l'Unione attui le azioni già avviate e intensifichi gli sforzi adottando misure supplementari per diventare una destinazione attraente per i talenti internazionali le cui competenze, conoscenze o attività possono contribuire ai suoi ecosistemi di competitività e innovazione. Tali misure dovrebbero migliorare l'accesso ai quadri dell'Unione e nazionali per lo studio, la ricerca, l'occupazione di persone con elevate qualifiche e competenze, fondatori di start-up e imprenditori innovativi, e la loro attuazione.
- (15) La flessibilità prevista dal quadro giuridico dell'Unione dovrebbe essere sfruttata per accelerare e agevolare l'ammissione di talenti internazionali e aumentare l'attrattiva dell'Unione. Tali azioni dovrebbero essere accompagnate da misure operative a livello sia dell'Unione che nazionale.
- (16) L'*acquis* dell'Unione fornisce un quadro per attirare e trattenere talenti provenienti da paesi terzi. La direttiva (UE) 2016/801 ("direttiva su studenti e ricercatori")¹⁰ armonizza le condizioni di ingresso e soggiorno di studenti e ricercatori, agevolando la

⁹ COM(2026) 43.

¹⁰ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj>).

mobilità e le opportunità post-studio e di ricerca; la direttiva (UE) 2021/1883 ("direttiva sulla Carta blu UE")¹¹ stabilisce norme comuni per l'ammissione e i diritti dei lavoratori altamente qualificati. Tali norme sono integrate dalla direttiva 2003/86/CE del Consiglio ("direttiva sul ricongiungimento familiare")¹² che stabilisce le condizioni il ricongiungimento familiare, un elemento che svolge un ruolo importante nell'attrarre e trattenere talenti stranieri e nel promuovere l'integrazione a lungo termine.

- (17) La lunghezza delle procedure, le difficoltà di accesso ai consolati per i lavoratori di talento, la mancanza di informazioni e la complessità dei regimi nazionali, compresi quelli per i fondatori di start-up e gli imprenditori innovativi, continuano a compromettere l'efficacia del quadro dell'Unione e a limitarne l'attrattiva e la visibilità a livello mondiale, riducendo inoltre l'impatto degli sforzi dell'Unione in altri settori, quali l'istruzione, la ricerca o l'innovazione.
- (18) Per attirare talenti internazionali nell'Unione è essenziale disporre di procedure di ammissione rapide, trasparenti e prevedibili. Possono essere intraprese azioni specifiche per semplificare i processi di ammissione e renderli più prevedibili, ridurre i tempi di trattamento e garantire che i sistemi consolari e amministrativi siano adeguatamente attrezzati per gestire le domande in modo efficiente, assicurando nel contempo garanzie contro potenziali abusi, anche con il sostegno dei finanziamenti dell'Unione.
- (19) Il rafforzamento delle prospettive a lungo termine è fondamentale per attirare e trattenere ricercatori, studenti, lavoratori con elevate qualifiche e competenze, fondatori di start-up e imprenditori innovativi internazionali. La direttiva 2003/109/CE del Consiglio ("direttiva sui soggiornanti di lungo periodo")¹³ offre la possibilità di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo nell'UE dopo cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto in uno Stato membro e sostiene talenti ad elevata mobilità come i ricercatori e i lavoratori altamente qualificati. La proposta di rifusione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo presentata dalla Commissione¹⁴ contribuirebbe ulteriormente ad aumentare l'attrattiva dell'Unione.
- (20) Anche agevolare il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze dei cittadini di paesi terzi è fondamentale per il successo delle politiche volte ad attirare e trattenere i talenti. L'iniziativa sulla trasferibilità delle competenze che sarà adottata nel 2026 esplorerà la possibilità di proporre norme comuni intese a semplificare le procedure per il riconoscimento e la convalida delle qualifiche e delle competenze dei cittadini di paesi terzi.

¹¹ Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj>).

¹² Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj>), mentre la direttiva (UE) 2016/801 (per i ricercatori) e la direttiva (UE) 2021/1883 prevedono norme più favorevoli.

¹³ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, p. 44 (ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/109/oj>)).

¹⁴ COM(2022) 650 final.

- (21) Per rendere le procedure più rapide, trasparenti ed efficaci è essenziale migliorare la fornitura di informazioni ai talenti all'estero, rafforzare il coordinamento tra l'istruzione, la formazione, gli istituti di ricerca e gli attori dell'innovazione e garantire un'adeguata capacità amministrativa.
- (22) È opportuno presentare raccomandazioni volte ad agevolare l'accesso dei talenti all'Unione e agli Stati membri e snellire le procedure di domanda, rafforzare le misure volte ad attirare e trattenere i talenti internazionali che possono contribuire alla competitività e alla crescita dell'Unione, migliorare la capacità e l'accesso alle informazioni e promuovere meccanismi di coordinamento.
- (23) Anche i beneficiari di protezione internazionale residenti nell'UE o i cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione sfollati in un paese terzo possono avere le competenze necessarie al mercato del lavoro europeo o un forte potenziale di innovazione. Tuttavia essi potrebbero incontrare difficoltà specifiche nell'accedere ai permessi di soggiorno per motivi di studio, ricerca e lavoro altamente qualificato. Occorre fra l'altro affrontare le questioni relative all'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di formazione stranieri, in particolare in circostanze in cui mancano prove documentali o non è possibile sostenere i costi relativi alle procedure di riconoscimento. A tale riguardo potrebbe essere sfruttata l'esperienza acquisita da percorsi complementari connessi al lavoro o all'istruzione, in linea con la raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE¹⁵.
- (24) È opportuno promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni su come attirare talenti per favorire l'innovazione tra gli Stati membri, le parti sociali e i portatori di interessi, anche tramite l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone prassi. Dovrebbe essere istituita una piattaforma "Attirare talenti per favorire l'innovazione" che riunisca gli esperti dei consessi già esistenti sulla migrazione, sull'occupazione, sull'istruzione e sull'innovazione per creare sinergie, garantire il coordinamento e monitorare l'attuazione della raccomandazione.
- (25) La Commissione dovrebbe fare il punto periodicamente sull'attuazione della raccomandazione, a cominciare dal 2026, anche per valutare se siano necessari adeguamenti legislativi mirati per semplificare le procedure e renderle più adeguate alle ambizioni dell'UE in materia di competitività e innovazione. A questo scopo gli Stati membri dovrebbero essere invitati a informare la Commissione su iniziative, riforme, buone prassi e statistiche nazionali in materia.
- (26) La presente raccomandazione dovrebbe concentrarsi sui quadri relativi all'ammissione e al soggiorno per soggiorni superiori a 90 giorni. Gli Stati membri potrebbero inoltre decidere di applicare le misure della presente raccomandazione alle pertinenti categorie di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto che si recano nell'UE per motivi di studio, ricerca o affari, per soggiorni fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che ciò sia in linea con il quadro giuridico dell'UE applicabile in materia di visti per soggiorni di breve durata¹⁶,

¹⁵ Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari (GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2020/1364/oj>).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj>).

- (27) La presente raccomandazione non pregiudica la competenza degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale, in conformità dell'articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

RACCOMANDA:

AGEVOLARE L'ACCESSO ALL'UNIONE E AGLI STATI MEMBRI E SNELLIRE LE PROCEDURE DI DOMANDA PER I TALENTI

Misure volte ad agevolare la presentazione e la valutazione delle domande di visto per soggiorni di lunga durata e di permesso di soggiorno

1. Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di domanda semplici, rapide, trasparenti e digitalizzate per incoraggiare i lavoratori con elevate qualifiche e competenze, nonché le organizzazioni di ricerca, gli istituti di istruzione e di formazione e i datori di lavoro, a sfruttare le opportunità di mobilità internazionale.
2. Gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di presentare le domande a distanza o in presenza. Gli appuntamenti in presenza dovrebbero essere richiesti solo se strettamente necessario, ad esempio per fornire dati biometrici o in caso di ragionevoli dubbi sulla possibilità che i cittadini di paesi terzi in questione intendano soggiornare nell'Unione per fini diversi da quelli per cui chiedono di essere ammessi. Qualora sia obbligatorio presentare la domanda di persona, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di fasce orarie di appuntamento sufficienti e facilmente accessibili per la presentazione delle domande, i colloqui e il ritiro dei visti per soggiorni di lunga durata o dei permessi di soggiorno.
3. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le misure volte ad agevolare la presentazione delle domande siano accompagnate da garanzie adeguate per assicurare che i cittadini di paesi terzi non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica e per prevenire abusi e frodi, anche attraverso la verifica dell'autenticità e dell'affidabilità degli enti ospitanti e dei datori di lavoro, dei documenti giustificativi e del profilo dei richiedenti che intendono svolgere attività di ricerca, studio o lavoro in settori di importanza strategica (ad esempio difesa, energia nucleare, intelligence, ecc.). Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire meccanismi di monitoraggio proporzionati dopo l'ingresso dei cittadini di paesi terzi nel loro territorio per garantire che le condizioni di ammissione continuino a essere soddisfatte, anche controllando che non emergano nuovi rischi per la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, in particolare rischi di fuga di tecnologie.
4. Gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi di domanda online di facile impiego, efficienti e che consentano lo scambio di dati sicuri e interoperabili¹⁷ e il coordinamento tra le autorità nazionali competenti coinvolte nel trattamento delle domande.
5. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere in comune e coordinare le risorse consolari nei paesi terzi, se del caso, per far fronte alle limitate capacità delle autorità consolari. Tale cooperazione potrebbe includere servizi visti condivisi o congiunti, che forniscano informazioni mirate sulle procedure di domanda e agevolino le

¹⁷ L'interoperabilità dei sistemi di domanda degli Stati membri può essere favorita tenendo conto delle risorse disponibili sul portale "Europa interoperabile".

procedure per i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno per studenti, ricercatori, lavoratori con elevate qualifiche e competenze, fondatori di start-up e imprenditori innovativi internazionali. Questi servizi dedicati potrebbero essere istituiti in collaborazione con le delegazioni dell'UE, le agenzie nazionali per l'innovazione e le camere di commercio e potrebbero anche ospitare attività promozionali.

6. Qualora uno Stato membro non disponga di rappresentanza diplomatica o consolare in un paese terzo, dovrebbe adottare le misure necessarie per agevolare la presentazione delle domande, ad esempio attraverso un sistema per la presentazione online delle domande o mediante accordi di rappresentanza con altri Stati membri presenti in tale paese terzo.

Misure volte a promuovere condizioni di ammissione semplificate

7. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare procedure di approvazione o riconoscimento per gli istituti di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e i datori di lavoro al fine di esonerare i richiedenti da determinati requisiti documentali, avvalendosi delle possibilità di cui agli articoli 9 e 15 della direttiva (UE) 2016/801 e all'articolo 13 della direttiva (UE) 2021/1883. A fini di trasparenza e per garantire che i richiedenti siano a conoscenza delle agevolazioni fornite agli istituti di ricerca, agli istituti di istruzione superiore e ai datori di lavoro approvati e riconosciuti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare regolarmente elenchi aggiornati degli enti ospitanti e di sostegno e dei datori di lavoro riconosciuti sugli stessi siti web in cui i richiedenti possono trovare informazioni sulle procedure di rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno.
8. Gli Stati membri dovrebbero ridurre i documenti o le prove che i richiedenti devono esibire quando presentano domanda per svolgere studi, ricerche o lavori con elevate qualifiche e competenze presso un istituto di ricerca, un istituto di istruzione superiore o per un datore di lavoro riconosciuto, come consentito dagli articoli 8, paragrafo 3, e 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/801 e dall'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/1883. Come minimo, gli Stati membri dovrebbero esentare i richiedenti dal fornire documenti già verificati dall'ente ospitante o da un'altra autorità competente, quali la prova di alloggio, le traduzioni di diplomi, la prova di un'assicurazione sanitaria, le analisi del mercato del lavoro o altri documenti giustificativi precedentemente valutati durante la procedura di approvazione o riconoscimento.
9. I cittadini di paesi terzi che giungono nell'Unione per svolgere studi, ricerche o lavori con elevate qualifiche e competenze, spesso non conoscono il loro indirizzo futuro al momento della presentazione della domanda, né possono prendere un alloggio adeguato in locazione senza un contratto di lavoro sottoscritto e un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno validi. Gli Stati membri dovrebbero evitare di esigere che gli studenti, i ricercatori e gli studenti altamente qualificati indichino un indirizzo, anche temporaneo, nello Stato membro interessato al momento di presentare la domanda, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/801 e all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2021/1883.
10. Per rendere la Carta blu UE più accessibile ai talenti innovativi, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di:

- applicare soglie salariali più basse per le occupazioni che affrontano carenze strutturali e per i nuovi laureati, entro i margini autorizzati dall'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/1883; e
- accettare l'esperienza professionale pertinente in sostituzione delle qualifiche formali durante la procedura di domanda in settori strategici per l'ecosistema dell'innovazione dell'Unione oltre al settore delle TIC di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, lettera b), della direttiva.

Misure volte a ridurre i tempi di trattamento

11. Gli Stati membri dovrebbero istituire procedure agevolate o accelerate affinché i fondatori di start-up e gli imprenditori innovativi ottengano un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, in cooperazione con attori dell'innovazione riconosciuti o approvati dalle autorità nazionali (ad esempio incubatori certificati, acceleratori, agenzie per l'innovazione, parchi tecnologici). È opportuno in particolare che gli Stati membri applichino procedure agevolate o accelerate per i fondatori di start-up e gli imprenditori innovativi che partecipano a programmi di innovazione nazionali o sostenuti dall'UE quale Orizzonte Europa, compresi il Consiglio europeo per l'innovazione, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, EUREKA o Eurostars, o che partecipano a progetti sostenuti da InvestEU.
12. Gli Stati membri dovrebbero trattare quanto prima le domande di visto per soggiorno di lunga durata e di permesso di soggiorno (comprese le domande di rinnovo) di studenti, ricercatori e lavoratori con elevate qualifiche e competenze internazionali nei settori STEM e in altri settori connessi all'innovazione, nonché di fondatori di start-up e imprenditori innovativi, e sono incoraggiati a farlo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
13. In linea con gli obiettivi stabiliti nella raccomandazione del Consiglio "L'Europa in movimento"¹⁸, gli Stati membri dovrebbero trattare quanto prima possibile le domande di visto per soggiorno di lunga durata e di permesso di soggiorno (compresi i rinnovi) di studenti internazionali e ricercatori che giungono nell'Unione in virtù di programmi finanziati dall'Unione, tra cui Erasmus+, le azioni Marie Skłodowska-Curie, le sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca e altri programmi volti ad attirare team di talento nel settore della ricerca e dell'innovazione, e sono incoraggiati a farlo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
14. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal richiedere, in diverse fasi della procedura di ammissione, documenti non essenziali già presentati in una fase precedente della procedura, quali copie dei contratti di lavoro, prove di alloggio, traduzioni ufficiali o legalizzazione dei diplomi, e dovrebbero agire sulla base della fiducia reciproca nell'autenticità e nell'esattezza dei documenti forniti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2016/801, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di accettare la documentazione in lingue ufficiali dell'Unione diverse dalle loro lingue ufficiali, o almeno in inglese.
15. Gli Stati membri dovrebbero consentire agli studenti internazionali richiedenti di avviare procedure di immigrazione prima del pagamento integrale delle tasse scolastiche, a condizione che la prova del pagamento dell'intero importo sia fornita al

¹⁸ Raccomandazione del Consiglio, del 13 maggio 2024, "L'Europa in movimento" - opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti (GU C, C/2024/3364, 14.6.2024).

più tardi al momento del rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno.

16. Qualora gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno solo sul loro territorio e i richiedenti necessitino di un visto per entrare nel territorio, gli Stati membri dovrebbero trattare il rilascio del visto necessario quanto prima ed entro il medesimo termine complessivo di 30 giorni raccomandato ai punti 12 e 13 della presente raccomandazione. Tale termine dovrebbe comprendere il tempo necessario alle autorità competenti per verificare la situazione del mercato del lavoro, se del caso.
17. Gli Stati membri sono incoraggiati a non applicare esami del mercato del lavoro per ricercatori e lavoratori con elevate qualifiche e competenze, tranne se strettamente necessario, e a non applicarli per il rinnovo del permesso di soggiorno né in casi di mobilità all'interno dell'UE. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a non applicare esami del mercato del lavoro per le occupazioni che affrontano carenze strutturali di manodopera e per quelle che contribuiscono all'ecosistema dell'innovazione dell'UE, compresi i settori connessi alle discipline STEM. Gli eventuali esami del mercato del lavoro dovrebbero essere rapidi, proporzionati e trasparenti.

TRATTENERE I TALENTI INTERNAZIONALI ATTIRATI NELL'UNIONE

Misure volte a migliorare le opportunità imprenditoriali e occupazionali a lungo termine

18. Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare gli studenti e i ricercatori internazionali circa la possibilità di soggiornare sul loro territorio per un periodo di almeno nove mesi dopo aver ultimato gli studi o le ricerche al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/801. Tale periodo potrebbe essere prorogato, se del caso, per concedere ai laureati e ai ricercatori tempo sufficiente per trovare un lavoro che corrisponda al loro livello di competenze o avviare un'attività imprenditoriale.
19. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi della possibilità, prevista all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/1883, di consentire ai titolari di Carta blu UE di esercitare altre attività professionali complementari alla loro attività principale in qualità di titolari di Carta blu UE, senza che ciò pregiudichi i loro diritti di soggiorno in qualità di titolari di Carta blu UE. Tale flessibilità è particolarmente importante nei settori delle TIC e in altri settori orientati all'innovazione, in cui potrebbe incoraggiare i lavoratori con elevate qualifiche e competenze a sperimentare e sviluppare progetti imprenditoriali mantenendo nel contempo la loro attività principale in virtù del loro status di titolari di Carta blu UE.

Misure volte a trattenere i talenti

20. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l'accesso di studenti, ricercatori, lavoratori con elevate qualifiche e competenze, fondatori di start-up e imprenditori innovativi internazionali ai servizi e alle reti di sostegno pertinenti a livello nazionale e dell'UE per aiutarli a stabilirsi e a svolgere le loro attività professionali nell'UE. EURAXESS è già un punto di riferimento per i ricercatori. Fra le ulteriori forme di sostegno all'innovazione potrebbero figurare:
 - informazioni sui programmi di accelerazione d'impresa e di tutoraggio per i fondatori di start-up e gli imprenditori innovativi;

- sviluppo della carriera, compresi servizi di ricerca di lavoro e di collocamento per laureati e accademici internazionali;
 - promozione dell'educazione all'imprenditorialità, e iniziative di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione per i professionisti;
 - supporto per trovare un alloggio, informazioni sulla locazione di immobili, trattative con i fornitori di alloggi e le amministrazioni locali;
 - supporto all'apprendimento o al miglioramento delle competenze linguistiche;
 - assistenza per le formalità amministrative, compresa la registrazione locale, la fiscalità, l'accesso ai servizi sanitari e la previdenza sociale;
 - supporto ai coniugi o partner ai fini della ricerca di un lavoro o dell'avvio di un'impresa, compresa la formazione linguistica;
 - facilitazione dell'assistenza all'infanzia e dell'iscrizione scolastica dei figli, sin dalle prime fasi e per tutto l'anno, garantendo anche che gli studi precedenti siano debitamente riconosciuti come equivalenti.
21. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i ricercatori, i lavoratori con elevate qualifiche e competenze, i fondatori di start-up e gli imprenditori innovativi idonei possano effettivamente accedere allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni chiare sulle condizioni di ammissibilità, sulle procedure e sui diritti ad esse connessi e dovrebbero agevolare il coordinamento tra le autorità locali e gli enti ospitanti e di sostegno per verificare i periodi di soggiorno e le condizioni di integrazione.
22. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE per i titolari di Carta blu UE, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/1883, consentendo il cumulo dei periodi di soggiorno maturati in diversi Stati membri. Dovrebbero inoltre agevolare l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE per gli ex studenti internazionali che rimangono nell'UE dopo la laurea e dopo avere trovato un lavoro. In questi casi, come consentito dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto della metà dei periodi di soggiorno per motivi di studio nel calcolo del periodo di cinque anni necessario per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE.
23. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli stessi tempi di trattamento di 30 giorni di cui ai punti 12 e 13 ai familiari accompagnatori dei ricercatori e dei lavoratori altamente qualificati, che possono chiedere un permesso di soggiorno contemporaneamente al ricercatore o al lavoratore altamente qualificato, conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/801 e all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/1883. I ricercatori e i lavoratori altamente qualificati dovrebbero essere informati di tale possibilità nonché dei diritti dei familiari di accedere al mercato del lavoro, ai servizi sanitari, all'istruzione e alla formazione professionale.

Misure volte a promuovere la mobilità all'interno dell'UE

24. Gli Stati membri dovrebbero informare i richiedenti in merito alla possibilità di mobilità all'interno dell'UE di studenti, ricercatori internazionali e titolari di Carta blu UE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le autorità nazionali competenti e gli istituti di ricerca e di istruzione siano informati in merito alle norme in materia di mobilità all'interno dell'UE.

25. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi della flessibilità prevista dagli articoli da 27 a 31 della direttiva (UE) 2016/801 e dagli articoli 20, 21 e 22 della direttiva (UE) 2021/1883 per semplificare e razionalizzare le procedure per la mobilità all'interno dell'UE. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di:
- consentire la mobilità degli studenti internazionali senza esigere che gli studenti stessi o gli istituti di istruzione superiore informino le autorità competenti dei due Stati membri¹⁹;
 - consentire la mobilità di breve durata dei ricercatori (e dei loro familiari) senza richiedere che il ricercatore e l'istituto di ricerca debbano notificare alle autorità competenti, come previsto dagli articoli 28 e 30 della direttiva (UE) 2016/801;
 - permettere ai titolari di Carta blu UE di svolgere attività professionali durante un trasferimento di mobilità di breve durata all'interno dell'UE, in aggiunta alle attività elencate all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2021/1883, ad esempio la partecipazione a progetti di innovazione, attività di tutoraggio o condivisione delle conoscenze, impegni imprenditoriali (quali incubazione di start-up, programmi di accelerazione, avvio di un'impresa innovativa o adesione ad essa) e incarichi temporanei di insegnamento o ricerca nelle università o negli istituti di ricerca. L'elenco di tali attività dovrebbe essere regolarmente aggiornato ed essere accessibile, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2021/1883;
 - utilizzare la procedura di notifica semplificata per la mobilità di lunga durata dei ricercatori e dei loro familiari, come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/801, anziché la procedura necessaria per una nuova domanda;
 - limitare la documentazione richiesta per la mobilità all'interno dell'UE degli studenti, dei ricercatori internazionali e dei titolari di Carta blu UE e dei loro familiari a documenti essenziali, quali un documento di viaggio valido e un'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro. Altri documenti quali la prova dell'assicurazione sanitaria, delle risorse o dell'indirizzo non dovrebbero essere richiesti nuovamente, salvo che non siano strettamente necessari. I documenti dovrebbero essere accettati in inglese.

MIGLIORARE LA CAPACITÀ E L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, PROMUOVERE MECCANISMI DI COORDINAMENTO

Misure volte a rafforzare la capacità amministrativa

26. Gli Stati membri dovrebbero dotare le loro autorità competenti, comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, di risorse umane e finanziarie adeguate a gestire le domande in modo efficiente, in particolare nei luoghi che ricevono volumi elevati di domande e durante i picchi stagionali (ad esempio i mesi precedenti l'inizio dell'anno accademico).
27. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il personale competente, in particolare il personale consolare, riceva una formazione regolare e completa sulla valutazione

¹⁹ L'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/801 stabilisce che il secondo Stato membro (in cui gli studenti intendono svolgere parte dei loro studi) ha la facoltà di esigere una procedura di notifica per la mobilità degli studenti.

delle domande e della documentazione pertinente, fornendo consulenza ai richiedenti per garantire la tempestività e la completezza delle domande.

28. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare gli strumenti dell'Unione disponibili, in particolare il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), per sostenere lo sviluppo di capacità, il rafforzamento del personale e la formazione, nonché lo strumento di sostegno tecnico per sostenere i loro sforzi nella progettazione, nell'attuazione e nella valutazione delle riforme strutturali necessarie per rafforzare la capacità di gestione della migrazione e migliorare il coordinamento intersettoriale e il programma di ricerca Orizzonte Europa per sostenere la raccolta di dati ed elementi di prova²⁰.

Misure volte a migliorare l'accesso alle informazioni

29. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni chiare sui documenti richiesti per una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, compresi esempi di prove ammissibili per i requisiti quali "risorse sufficienti", nonché sul calendario della procedura di domanda di visto e di permesso di soggiorno.
30. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare e promuovere gli strumenti e le iniziative esistenti a livello nazionale e dell'UE per agevolare l'accesso alle informazioni per i talenti di paesi terzi, quali il portale dell'UE sull'immigrazione, il polo di opportunità dell'Alleanza europea delle nazioni favorevoli alle start-up, i portali EURAXESS e il portale "Scegliere l'Europa" per i ricercatori. Nella progettazione e nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE, la Commissione cercherà convergenze tra gli strumenti e le iniziative esistenti a livello dell'UE e le iniziative volte a promuovere le sinergie e la semplificazione.
31. Per quanto riguarda l'obbligo di rendere facilmente accessibili le informazioni sulle condizioni di ammissione e sui diritti degli studenti, dei ricercatori e dei lavoratori altamente qualificati, come previsto dall'articolo 35 della direttiva (UE) 2016/801 e dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2021/1883, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare portali online centralizzati con punto di accesso unico, disponibili anche su applicazioni mobili, con contenuti multilingue, FAQ, chatbot o linee telefoniche di assistenza. Tali portali dovrebbero offrire una guida interattiva sulla preparazione delle domande e sugli aspetti pratici relativi al soggiorno nello Stato membro, quali l'alloggio, l'assistenza sanitaria, le banche e la fiscalità. La partecipazione attiva delle autorità nazionali e degli attori dell'innovazione è essenziale per mantenere le informazioni corrette, complete e aggiornate. I cittadini di paesi terzi dovrebbero inoltre poter chiedere direttamente il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno sulla stessa piattaforma online.
32. Gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare con i paesi partner su misure volte a rafforzare la sicurezza dei documenti, la gestione dell'identità e lo scambio di informazioni, e ad affrontare eventuali problemi di "fuga dei cervelli". Questa cooperazione può contribuire a rafforzare la fiducia reciproca e l'integrità delle procedure di ammissione, a complemento di iniziative svolte nel quadro di partenariati generali dell'UE e partenariati volti ad attirare talenti, e della cooperazione con i partner dell'allargamento e del vicinato.

²⁰ Cfr. i progetti di ricerca di Orizzonte Europa finanziati nell'ambito del tema *HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-03 (Approcci innovativi ai partenariati volti ad attirare talenti)*.

Misure volte a rafforzare il coordinamento

33. Gli Stati membri dovrebbero garantire il coordinamento, la comunicazione e lo scambio di informazioni efficaci tra le autorità competenti in materia di immigrazione e lavoro, da un lato, e gli enti ospitanti e di sostegno, in particolare gli istituti di ricerca e gli istituti di istruzione superiore, gli acceleratori di start-up e gli incubatori, le agenzie per l'innovazione e le camere di commercio, dall'altro. Le autorità competenti dovrebbero designare punti di contatto per agevolare gli scambi diretti e sicuri con gli enti ospitanti e di sostegno.
34. Gli Stati membri dovrebbero promuovere modalità in base alle quali gli enti ospitanti e di sostegno possano assistere i richiedenti durante la procedura di presentazione per garantire che le domande siano complete prima di essere inviate alle autorità competenti per l'immigrazione.
35. Gli Stati membri dovrebbero informare gli enti ospitanti e di sostegno dei tempi medi di trattamento per consentire la presentazione tempestiva dei documenti necessari (ad esempio accordo di accoglienza, prova dell'accettazione da parte dell'università) con largo anticipo e in ogni caso non oltre 90 giorni prima dell'inizio del progetto di ricerca o dell'anno accademico. Per prevenire ritardi amministrativi e garantire l'ammissione tempestiva, dovrebbero essere istituiti canali di informazione diretti per notificare alle autorità competenti per l'immigrazione i ritardi nell'ammissione degli studenti internazionali o le modifiche delle date di iscrizione.
36. Gli Stati membri dovrebbero dare priorità alle domande di ammissione tardive per consentire agli studenti internazionali di spostarsi prima dell'inizio dell'anno accademico e consentire la presentazione anticipata delle domande di visto per soggiorno di lunga durata e di permesso di soggiorno per prevenire picchi stagionali e alleviare i servizi consolari.

Sostegno e governance della Commissione

37. Gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare e scambiare informazioni, anche con le parti sociali e altri portatori di interessi, sulle misure volte ad attirare talenti per favorire l'innovazione, anche tramite l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone prassi. A questo scopo, gli Stati membri dovrebbero contribuire alla piattaforma "Attrarre talenti per favorire l'innovazione" che la Commissione intende istituire per riunire esperti sulla migrazione, sull'occupazione, sull'istruzione e sull'innovazione di consessi già esistenti - quali il gruppo di contatto sull'immigrazione legale, la piattaforma per la migrazione dei lavoratori e il Consiglio europeo per l'innovazione - per creare sinergie, assicurare il coordinamento tra le autorità pubbliche e i portatori di interessi, e monitorare l'attuazione della raccomandazione.
38. Per sostenere il monitoraggio di questa raccomandazione e l'attrazione di talenti per l'innovazione, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle iniziative, delle riforme, delle buone prassi e delle statistiche a livello nazionale, che la Commissione passerà in rassegna nel corso del 2026 (e successivamente a scadenze regolari) anche in vista di eventuali adeguamenti legislativi mirati che potrebbero essere necessari per semplificare le procedure e adeguarle maggiormente alle ambizioni dell'UE in materia di competitività e innovazione.

Fatto a Bruxelles, il 29.1.2026

Per la Commissione

Magnus BRUNNER
Membro della Commissione

